



Retiambiente S.p.A.

&

[•]

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE TECNICO PER LA
GESTIONE POST MORTEM DELLA DISCARICA DI BURIANO**

CONTRATTO N. 2024/[•]

CIG [•]

Indice

PARTE I DIPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati).....	5
Articolo 2 (Norme regolatrici).....	5
Articolo 3 (Definizioni).....	6
Articolo 4 (Oggetto)	6
Articolo 5 (Durata del Contratto)	6
Articolo 6 (Corrispettivo)	7
Articolo 7 (Opzione di proroga contrattuale e Proroga tecnica).....	8
Articolo 8 (Sicurezza e rischi da interferenze)	9
Articolo 9 (Referente, RUP e DEC)).....	9
PARTE II MODALITA' DI SVOLGIMENTO	10
DELL'INCARICO	10
Articolo 10 (Descrizione delle attività oggetto dell'incarico)	10
PARTE III VICENDE CONTRATTUALI	13
Articolo 11 (Obblighi del Professionista e modalità di esecuzione dell'incarico)	13
Articolo 12 (Inadempimenti e penali)	15
Articolo 13 (Risoluzione)	16
Articolo 14 (Recesso).....	16
Articolo 15 (Divieto di cessione del contratto).....	17
Articolo 16 (Cessione del credito).....	17
Articolo 17 (Invalidità parziale)	17
Articolo 18 Polizza assicurativa professionale	17
Articolo 19 (Fatturazione, Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria).....	18

Articolo 20 (Divieto di modifiche introdotte dal Professionista)	19
Articolo 21 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)	20
Articolo 22 (Domicilio contrattuale)	20
Articolo 23 (Riservatezza).....	21
Articolo 24 (Trattamento dei dati personali)	21
Articolo 25 (Clausola codice etico)	24
Articolo 26 (Osservanza di leggi, norme e regolamenti).....	24
Articolo 27 (Forma e spese contrattuali)	25
Articolo 28 (Foro competente)	25

CONTRATTO

TRA

Retiambiente S.p.A., con sede legale in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2 codice fiscale e Partita IVA 02031380500, in persona di [•], nato a [•] ([•]) il [•], CF [•] munito dei necessari poteri (di seguito per brevità “**Committente**”)

e

[•], nato a [•] il [•], C.F. [•] di seguito, per brevità, “**il Professionista**”

la Committente e il Professionista potranno essere denominati singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”

PREMESSO CHE

- Retiambiente S.p.A. è la società *in house providing*, a capitale interamente pubblico, partecipata da 100 (cento) Comuni delle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, a cui l’Autorità d’Ambito ATO Toscana Costa ha affidato, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2035, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell’ambito territoriale ottimale “A.T.O. Toscana Costa”,
- con D.D. n. 9402 del 09/05/2023, “*Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-octies del D. Lgs.152/06 e s.m.i. della discarica per rifiuti non pericolosi in gestione post-chiusura ubicata in loc. Buriano nel comune di Montecatini Val di Cecina (PI)*”, viene rinnovata l’AIA n. 3960 del 20/09/2011 e contestualmente viene volturata a favore della società Retiambiente S.p.A,
- in esecuzione di quanto precede, Retiambiente, quale gestore della discarica sita in loc.Buriano, Cecina (LI), ha individuato, ad esito di procedura di Richiesta di Offerta n. 27/2024 il professionista [•], quale Responsabile Tecnico gestione *post mortem* della discarica medesima, per 12 (dodici) mesi;
- è pertanto interesse delle Parti, come sopra rappresentate, regolamentare i propri rapporti nei termini ed alle condizioni specificati nel presente atto;
- il Professionista, quale soggetto affidatario dell’esecuzione del Contratto, dichiara di disporre di capitali e di idonea organizzazione, di personale, macchinari, mezzi tecnici ed attrezzature e di quant’altro necessario all’esecuzione delle attività affidate con il presente Contratto, per garantirne l’esecuzione a regola d’arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari;

- il Professionista, dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire;
- il Professionista dichiara di essere consapevole che l'incarico di cui al presente Contratto è da considerarsi, a ogni effetto, finalizzato alla erogazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale, e pertanto l'incarico medesimo dev'essere prestato con continuità e non può essere arbitrariamente sospeso o abbandonato;
- il Professionista ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la polizza assicurativa RC professionale;
- il Professionista dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto e relativi Allegati e di approvare specificatamente le clausole riportate in calce al presente Contratto;
- il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

**Tutto ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

PARTE I DIPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegata, sono da considerarsi parte integrante del presente Contratto.

1.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto i relativi allegati di seguito indicati:

Allegato 1) Polizza professionale n. [•] rilasciata da [•];

Allegato 2) Duvri Discarica Buriano;

Allegato 3) D.D. n. 9402 del 09/05/2023 Gestione *post mortem* Discarica Buriano;

Articolo 2 (Norme regolatrici)

2.1 Il presente Contratto è regolato, in via gradata:

(i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Professionista relativamente alle obbligazioni e prestazioni contrattuali, ivi incluse le

premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto;

(ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023;

(iii) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2.2 Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Professionista, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3 (Definizioni)

3.1 Nell'ambito del presente *Contratto* si intende per:

Contratto di Appalto (per brevità anche Contratto): il presente atto, compresi tutti i documenti in esso richiamati e ad esso allegati, concluso tra Retiambiente S.p.A. e il Professionista, che individua la disciplina normativa e contrattuale relativa all'affidamento dell'incarico di Responsabile Tecnico gestione post mortem discarica Buriano **Retiambiente S.p.A. (o "Committente"):** società svolgente le funzioni di Stazione Appaltante;

Professionista: l'aggiudicatario della procedura di cui in premessa, che conseguentemente sottoscrive il Contratto;

3.2 Le espressioni riportate negli Allegati al presente Contratto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.

Articolo 4 (Oggetto)

4.1 Con il presente Contratto Retiambiente S.p.A. affida al Professionista, che accetta, l'incarico di Responsabile Tecnico per la gestione *post mortem* della discarica sita in loc. Buriano, Montecatini Val di Cecina (PI), nel rispetto dell'autorizzazione e del piano di monitoraggio e controllo.

4.2 Si rinvia integralmente all'art. 10 del presente Contratto per la descrizione di dettaglio delle attività oggetto dell'incarico.

4.3 Il Professionista dichiara essere in possesso di tutte le autorizzazioni ed iscrizioni necessarie ed adeguate all'espletamento delle attività richieste.

Articolo 5 (Durata del Contratto)

5.1 L'incarico ha durata di 12 (dodici) mesi con decorrenza dal [•] e fino al [•];

5.2 La durata del presente Contratto potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 5.1, allorché:

a) Retiambiente S.p.A. per decisioni assunte dall'organo competente e/o per provvedimenti normativi decada dalla gestione del servizio di igiene urbana o decada dalla gestione della discarica di Buriano;

b) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana - indipendentemente dalla volontà di Retiambiente - che comportino variazioni ritenute essenziali al presente Contratto.

5.3. Si specifica sin d'ora che nelle ipotesi a) e b) il Professionista sarà, comunque, tenuto ad eseguire le attività richieste - e il Contratto avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo gestore nell'espletamento delle attività medesime e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per le attività effettivamente svolte fino alla data di subentro del terzo gestore.

Le Parti convengono che in ogni caso il Professionista non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso, salvo l'ordinario pagamento delle attività espletate.

5.4 Il Professionista dichiara di essere consapevole che l'incarico di cui al presente Contratto è da considerarsi a ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata.

Articolo 6 (Corrispettivo)

6.1 Per l'esatta e completa esecuzione dell'incarico di Responsabile Tecnico per la gestione *post mortem* della discarica di Buriano e più specificatamente di tutte le attività, nessuna esclusa, di cui al precedente art. 4, al, al Professionista sono riconosciuti i seguenti prezzi, già offerti dallo stesso in sede di partecipazione alla procedura richiamata:

Attività	DESCRIZIONE	Valore esclusa IVA e oneri previdenziali e assistenziali.	
A	Responsabile Tecnico	[•] €/anno	
B	Interventi a vacanza relativi allo svolgimento di attività non ricomprese nella sezione A	Costo orario dell'intervento	€ [•],[•] (euro [•]/[•])
		Nr. ore ipotetiche	ore 100 (cento)
		Totale	€ [•],[•] (euro [•]/[•])
Totale		€ [•],[•] (euro [•]/[•])	

6.2 Considerati prezzi di cui sopra, l'importo complessivo massimo presunto e stimato del presente Contratto è di € [•],[•] (euro [•]/[•]), oltre IVA e/o di altre imposte o contributi come di legge ed oltre oneri della sicurezza da interferenza ex comma 5 dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008.

6.3 Resta inteso che, essendo detto importo calcolato su stime presunte di interventi ed ore a vacanza, detto importo è da considerarsi meramente presuntivo e non vincolante né per Retiambiente né per il Professionista e non rappresenta il minimo contrattuale potendo subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione al reale fabbisogno; pertanto in caso di mancato svolgimento delle ipotetiche 100 ore riportate in tabella, il Professionista non ha diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso per il mancato raggiungimento dell'importo complessivo sopra riportato.

6.4 Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Professionista in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Professionista di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Professionista medesimo dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. Pertanto, il Professionista non può pretendere, per tutta la durata del Contratto, ulteriori compensi, variazioni, revisioni o maggiorazioni del corrispettivo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto nel presente Contratto.

6.5 Si rinvia al successivo art. 18 per la disciplina di dettaglio delle modalità di fatturazione.

Articolo 7 (Opzione di proroga contrattuale e Proroga tecnica)

7.1 Retiambiente S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere al Professionista, a suo insindacabile giudizio, il rinnovo del Contratto, per ulteriori 12 (dodici) mesi successivi alla data di scadenza del presente Contratto, come stabilita dal precedente art.5.

Nel contratto rinnovato la prestazione dei servizi avviene agli stessi patti e condizioni previsti nel Contratto iniziale.

7.2 Nel caso in cui Retiambiente S.p.A. intenda esercitare tale facoltà ne dà comunicazione scritta al Professionista entro 30 (*in lettere* trenta) giorni naturali e consecutivi antecedenti la scadenza del Contratto iniziale, tramite PEC. Ove invece Retiambiente S.p.A. non eserciti tale facoltà, il Fornitore non può vantare né pretendere alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso per il mancato rinnovo.

7.3 Qualora in prossimità della scadenza del Contratto, la procedura di gara esperita da Retiambiente S.p.A. per l'individuazione del nuovo Fornitore con cui stipulare il nuovo Contratto non si fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del contratto, il Fornitore è

tenuto – ai sensi del comma 11 art. 120 D.Lgs 36/2023 - a proseguire nell'esecuzione delle prestazioni contrattualmente previsti fino all'effettivo subentro del nuovo Fornitore.

La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire da parte di Retiambiente S.p.A. tramite PEC almeno 30 (*in lettere* trenta) giorni antecedenti la scadenza del termine contrattuale.

Il Fornitore si obbliga sin da ora ad accettare la proroga alle medesime condizioni o più favorevoli del Contratto originario in essere.

La proroga del Contratto è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata o comunque fino alla data di assunzione dell'esecuzione del servizio da parte del nuovo aggiudicatario, senza che il Fornitore possa pretendere alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per l'espletamento delle prestazioni eseguite. Si stima che la proroga tecnica sia concessa per un periodo massimo di 3 mesi.

Articolo 8 (Sicurezza e rischi da interferenze)

8.1 Il Professionista si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

8.2 Le Parti hanno sottoscritto ed allegano al presente atto il “*Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni*” (DUVRI) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 e riferito ai rischi specifici da interferenza presenti nel luogo in cui verrà espletato l'appalto, al fine di garantire la realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.

Articolo 9 (Referente, RUP e DEC))

9.1 Il medesimo Professionista [•] è responsabile nei confronti di Retiambiente S.p.A. per l'esecuzione del presente Contratto e risulta raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica [•]@[•] e al seguente telefono mobile [•].

In caso di assenza o impedimento o necessità di sostituzione del Referente è cura del Professionista indicare il nominativo di un'altra persona.

9.2 Retiambiente S.p.A. nomina quale Responsabile Unico di Progetto anche ai sensi di quanto stabilito degli articoli 15 e 114 del D. Lgs. 36/2023 il sig. [•] raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica [•]@[•] e, Direttore dell'Esecuzione del Contratto il sig. [•] raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica [•]@[•].

PARTE II MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Articolo 10 (Descrizione delle attività oggetto dell'incarico)

10.1 Il Professionista si obbliga ad eseguire l'incarico di Responsabile Tecnico per la gestione *post mortem* della discarica sita in loc. Buriano, Cecina (LI), a perfetta regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia e nel rispetto delle norme vigenti in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto.

Nello specifico, il Professionista deve:

- assicurare le attività relative alla gestione dello smaltimento del percolato (ad es. gestione dei pozzi di raccolta e pompaggio, serbatoi di accumulo, programmazione dei ritiri, gestione contratti trasporto e smaltimento, gestione dei formulari).
- Effettuare il rilievo del percolato nei pozzi, le quantità di biogas estratto e la marcia della torcia, il rilievo di tutti i consumi idrici e di approvvigionamento nonché assicurare il rilievo dei cedimenti del corpo discarica e lo stato di copertura e inerbimento.
- Garantire l'esecuzione delle analisi di laboratorio necessarie e previste dal piano di monitoraggio e controllo assicurando il rispetto delle tempistiche e le relative comunicazioni agli Enti di controllo.
- Garantire la manutenzione dell'impianto di aspirazione e combustione biogas (torcia), della rete di estrazione dei pozzi e stoccaggio del percolato, della centralina meteo, della strumentazione di controllo e telecontrollo, degli impianti elettrici ed idraulici a servizio e dei presidi antincendio.
- Garantire la manutenzione del sistema di captazione delle acque, dei piezometri di controllo nonché la manutenzione ordinaria di tutte le aree di discarica compresa la viabilità, piazzali, muretti di contenimento ecc. e la recinzione di impianto.
- Garantire la manutenzione del verde e della viabilità interna e della viabilità di accesso all'impianto di discarica.
- Assicurare la gestione di tutti i rapporti istituzionali e i rapporti con terzi e fornitori, collaborando inoltre con la struttura di Retiambiente nelle richieste di autorizzazioni, concessioni, adempimenti e rinnovi, esecuzione dei contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture necessarie.
- Redigere e trasmettere il rapporto annuale secondo quanto richiesto dall'autorizzazione agli enti competenti (Regione Toscana, ARPAT) così pure tutte le eventuali atti e comunicazioni definite nell'atto stesso.

- Garantire adeguata pianificazione di eventuali budget e investimenti e il reporting necessario riferito anche agli indici di performance dell'attività nel rispetto delle procedure di qualità.
- Collaborare inoltre nella fase di progettazione e gestione dei lavori per la realizzazione e adeguamento di opere e infrastrutture necessarie al mantenimento dell'impianto di discarica nel rispetto di eventuali richieste di miglioramento ambientale e operativo nella gestione *post mortem*.
- Attività a vacanza: per tutte quelle attività non determinabili ai sensi del comma 1 Art. 6 del DM 17 Giugno 2016 e che sono di supporto alla Committente per l'espletamento e supporto a pratiche, valutazioni e approfondimenti inerenti all'attività svolta e oggetto dell'Appalto.

10.2 In particolare le attività di cui al punto precedente dovranno essere condotte nel rispetto:

- della Determinazione Dirigenziale nr. 13.641 del 15.12.2016, aggiornata con l'atto nr. 3636 del 09/03/2020 rilasciato dalla Regione Toscana che ha aggiornato l'AIA vigente ed ha chiuso definitivamente la discarica di Buriano dando inizio al periodo trentennale di post gestione della stessa. Alla DD n°3636 del 09/03/2020,
- delle Determinazioni future rilasciate dalla Regione Toscana in ragione della richiesta di rinnovo dell'AIA trasmessa il 29/06/2022 e ss.mm. al SUAP del comune di Montecatini Val di Cecina da parte di Retiambiente SpA
- della buona pratica in termini di normativa ambientale e rispetto del territorio, di sicurezza e di igiene del lavoro e di tutte le eventuali prescrizioni emanate dagli enti competenti preposti al controllo e alla gestione del territorio.

10.3 Si precisa che il piano di monitoraggio e controllo secondo quanto prescritto nella D.D. 3636 del 09/03/2020, a titolo indicativo e non esaustivo, prevede il rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:

- la gestione post operativa della discarica deve essere conforme a quanto previsto agli articoli 12 e 13 del D.Lgs. n. 36/2003, per cui devono essere assicurati la manutenzione, la sorveglianza e i controlli nel rispetto dei tempi, delle modalità, dei criteri e delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione e dai piani di gestione post-operativa, di ripristino ambientale e dal piano di monitoraggio e controllo;
- con cadenza mensile per i primi 5 anni, deve essere effettuato il monitoraggio del livello del percolato all'interno dei pozzi di estrazione della discarica; gli esiti del monitoraggio sono riportati nella relazione annuale di rendicontazione delle attività di post-gestione;
- ogni anno entro il mese di aprile a consuntivo dell'anno precedente, il gestore presenta, all'autorità competente e ad ARPAT, una relazione contenente i risultati complessivi dell'attività di mantenimento della discarica e degli esiti dei monitoraggi effettuati, con particolare riferimento a:

- a) esiti del monitoraggio mensile del livello di percolato nei pozzi di estrazione della discarica, andamento pluviometrico, produzione di percolato (m³ /mese), correlazione con il bilancio idrologico e i quantitativi avviati a smaltimento;
 - b) consumi idrici distinti per utilizzo e modalità di approvvigionamento;
 - c) quantità di biogas estratto e combusto alla torcia e ore di funzionamento della torcia;
 - d) risultati analitici del monitoraggio delle matrici ambientali;
 - e) verifiche della morfologia della discarica;
 - f) interventi e manutenzioni effettuate;
- nel caso in cui si verificano emissioni accidentali incontrollate, malfunzionamenti, interruzioni del funzionamento dei sistemi di controllo e monitoraggio o incidenti che possono avere effetti sull'ambiente, il gestore, oltre ad attuare immediatamente le procedure previste dal piano dovrà avvisare, entro 24 ore dalla verifica dell'accaduto, la Regione, l'ARPAT, l'ASL e il Comune indicando la descrizione dell'inconveniente, i tempi previsti per il ripristino della normalità, i provvedimenti adottati per minimizzare l'impatto ambientale. Alla ripresa del normale funzionamento dovrà essere fornita comunicazione riepilogativa dell'attività svolta e dichiarazione rispetto alla ripresa del normale funzionamento;
 - ai fini della gestione ottimale dell'estrazione e del trattamento del biogas, il gestore garantisce il mantenimento in esercizio della torcia, ai fini della gestione ottimale dell'estrazione del biogas; qualora si verifichi una sostanziale riduzione della produzione di biogas che renda impossibile la sua combustione in torcia, il gestore dovrà darne comunicazione all'autorità competente entro 30 gg, al fine di valutare la necessità di trattamenti alternativi;
 - nello specifico con riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo:
 - a) per quanto attiene la composizione chimica del percolato, delle acque sotterranee e delle acque superficiali, tutti i parametri chimico-fisici e chimici devono essere ricercati semestralmente e non annualmente, ad esclusione dei parametri isotopici, la cui frequenza di campionamento può essere annuale, almeno per i primi 5 anni di gestione post-operativa;
 - b) i controlli del gas di discarica e della qualità dell'aria devono avere frequenza almeno semestrale;
 - c) il comportamento d'assestamento del corpo della discarica deve essere valutato almeno semestralmente nei primi tre anni dall'inizio della post-gestione e in seguito la frequenza può divenire annuale.

PARTE III VICENDE CONTRATTUALI

Articolo 11 (Obblighi del Professionista e modalità di esecuzione dell'incarico)

11.1 Sono a carico del Professionista tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel presente Contratto.

11.2 Il Professionista si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.

11.3 Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi alle tempistiche, caratteristiche e modalità tecniche indicate nel presente contratto e relativi allegati; in ogni caso, il Professionista si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

11.4 Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Professionista, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e il Professionista non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti di Retiambiente, assumendosene ogni relativa alea.

11.5 Il Professionista si impegna inoltre a:

- a) disporre, a proprie cura e spese, di tutti i mezzi necessari per l'esecuzione a regola d'arte del Contratto e dei rispettivi Allegati;
- b) rispettare, ove applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni oggetto di affidamento;
- c) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da Retiambiente;
- d) non opporre a Retiambiente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative all'incarico, al fine di evitarne o ritardarne l'esecuzione del medesimo e/o delle attività ad esso connesse;
- e) manlevare e tenere indenne Retiambiente S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- f) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

g) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto;

11.6 Il Professionista ha altresì l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, e fermo restando il potere di recesso e risoluzione, il Professionista ha l'obbligo di:

a) dare immediata comunicazione dell'intervenuta modifica e/o integrazione relativa al possesso dei seguenti requisiti:

• **REQUISITI DI CARATTERE GENERALE:**

1) assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previsti dall'art. 94 e 95 del D. Lgs 36/2023.

• **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:**

1) Iscrizione all'Albo professionale degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geologi, dei Geometri o equivalente Albo per soggetti appartenenti ad altri paesi dell'UE;

2) (*solo se del caso*) Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., o equivalente registro per imprese appartenenti ad altri paesi dell'UE, con un oggetto sociale compatibile con quello del presente appalto.

3) (*solo se del caso*) possesso dei requisiti di cui all'art. 2, 3 e 5 D.M. 263 dicembre 2016

• **REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE**

Diploma di geometra, di perito industriale o laurea triennale o magistrale in ingegneria, chimica, architettura, geologia con esperienza di almeno 5 anni maturata in società operanti nel settore ambientale con riguardo a impianti di trattamento e/o smaltimento rifiuti

Oppure

Esperienza almeno triennale come Responsabile Tecnico iscritto all'Albo dei gestori Ambientali maturata in aziende che gestiscono impianti di trattamento e/o smaltimento rifiuti;

Oppure

Esperienza come dirigente, direttore tecnico o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore del trattamento dei rifiuti o smaltimento o gestione di piani di monitoraggio e controllo su discariche in *post mortem* o in merito ad attività di recupero ambientale o di messa in sicurezza di siti contaminati o dismessi

Oppure

Esperienza come legale rappresentante di aziende operanti nel settore del ciclo dei rifiuti nell'ambito di attività di smaltimento/recupero.

b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 12 (Inadempimenti e penali)

12.1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Contratto e dei suoi allegati, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.

12.2 Nel caso in cui il Professionista risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente contratto, Retiambiente si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:

a) nel caso di ritardato inizio e/o termine e/o sospensione ingiustificata delle attività di monitoraggio rispetto alle frequenze indicate nell'autorizzazione si applica una penale pari a € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) ad evento;

b) nel caso di invio con ritardato della relazione annuale senza giustificato motivo di forza maggiore si applica una penale pari a € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) ad evento, fatti salvi i maggiori danni.

c) in caso tardiva o mancata comunicazione a Retiambiente in merito a ritardi, verrà applicata una penale pari a € 150,00 (euro centocinquanta/00) A contestazione;

d) per ogni altra inadempienza o violazione del presente Contratto non rientranti nelle fattispecie sopra descritte: da un minimo di € 150,00 (euro centocinquanta) ad un massimo di € 3.000,00 (euro tremila/00).

12.3 È comunque fatto salvo il diritto di Retiambiente S.p.A. alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall'inadempimento.

12.4 In caso di temporanea sospensione o di interruzione dell'incarico da parte del Professionista, Retiambiente S.p.A. ha il diritto di rivolgersi a terzi per l'esecuzione delle attività non rese, rivalendosi nei confronti del Professionista per i maggiori costi sostenuti, fermo restando ogni altro diritto o azione.

12.5 La penale è comunicata al Professionista, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

12.6 È facoltà di Retiambiente compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere al Professionista o da altri titoli di credito.

Articolo 13 (Risoluzione)

13.1 Fermo rimanendo quanto già previsto nei precedenti articoli, Retiambiente S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

- grave e debitamente accertata inadempienza sulle norme in materia di prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- abbandono arbitrario delle attività o mancata ripresa degli stessi da parte del Professionista salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili al Professionista;
- reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione delle attività, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di Retiambiente S.p.A.;
- cessione anche parziale del contratto;
- impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Retiambiente S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001
- applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia.

13.2 In ogni caso di risoluzione Retiambiente S.p.A., oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste, procederà a trattenerne quanto dovuto dalle fatture emesse e all'eventuale esecuzione in danno.

13.3 Retiambiente S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpe del Professionista. L'esecuzione in danno non esime il Professionista dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

13.4 Anche in caso di risoluzione il Professionista è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

Articolo 14 (Recesso)

14.1 Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Retiambiente S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

14.2 Qualora la Committente receda dal Contratto, al Professionista sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

Articolo 15 (Divieto di cessione del contratto)

15.1 È fatto divieto al Professionista di cedere il presente Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) D.Lgs 36/2023

15.2 In caso di inadempimento da parte del Professionista e degli obblighi di cui al presente articolo, Retiambiente fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Articolo 16 (Cessione del credito)

La cessione del credito è ammessa, previa autorizzazione scritta da parte della SOL ai sensi dell'art. 1360 cod civ, nei limiti e nelle forme di cui all'art. 120 comma 12 D.Lgs 36/2023.

Articolo 17 (Invalidità parziale)

L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del Contratto medesimo presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Articolo 18 Polizza assicurativa professionale

18.1 Per l'espletamento di tutte le attività di cui al presente Contratto, il Professionista consegna a Retiambiente copia cartacea di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, parte integrante anche se non materialmente allegata, n. [•] emessa dalla compagnia [•] con sede legale in [•], C.F. [•] e P.Iva [•], iscritta alla Sezione I dell'Albo Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. [•].

18.2 Il Professionista si obbliga a mantenere la predetta polizza per tutta la durata del presente contratto sino alla naturale scadenza di quest'ultimo. In caso di proroga dell'incarico, il Professionista sarà tenuto a estendere per analogo periodo la predetta copertura assicurativa.

18.3 Resta ferma l'intera responsabilità del Professionista anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 19 (Fatturazione, Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

19.1 Le fatture emesse mensilmente dal Professionista devono essere intestate e inviate alla Committente, e riportare il seguente codice destinatario univoco: M5UXCR1.

Ciascuna fattura deve contenere i seguenti dati:

- il riferimento al presente Contratto con il relativo CIG [•];
- le attività rese;
- l'importo complessivo fatturato dalle attività rese.

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura, senza alcuna responsabilità a carico della Committente, a cui pertanto il Professionista nulla potrà chiedere a titolo di interessi per ritardato pagamento.

19.2 Le fatture emesse dal Professionista sono pagate entro 60 giorni d.f.f.m., con bonifico sul conto corrente di cui al successivo punto 6.

Il DEC autorizzerà la liquidazione delle stesse previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento delle attività indicate in fattura.

19.3 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.

19.4 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

La Committente, al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti del Professionista, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

19.5 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. In particolare, il Professionista si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, in cui devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

19.6 Il Professionista si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- ✓ comunica che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:
 - Codice IBAN: [•]
- ✓ dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:
 - [•]nato/a a [•] il [•], cf [•]
- ✓ si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ✓ si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
- ✓ si obbliga a dare immediata comunicazione a Retiambiente ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

19.7 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: [•]

19.8 È facoltà della Committente compensare con il pagamento del corrispettivo delle fatture eventuali somme che il Professionista dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei suoi confronti, ivi incluse le eventuali penali.

19.9 Il Professionista, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Professionista non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Professionista potrà sospendere l'incarico. Qualora il Professionista si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC.

Articolo 20 (Divieto di modifiche introdotte dal Professionista)

Il Professionista non può introdurre alcuna variazione o modifica delle attività di cui all'incarico se non espressamente autorizzato da Retiambiente. Eventuali modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo ad alcun rimborso o pretesa.

Articolo 21 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)

21.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto, in caso di accertamento positivo nei confronti del Professionista presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

21.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo in atto emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede affidamento e successiva stipula del contratto;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

21.3 In tale ipotesi il Professionista ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per la Committente.

21.4 Resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 22 (Domicilio contrattuale)

Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per Retiambiente	Per il Professionista
Retiambiente SpA	[•]
P.zza Vittorio Emanuele II, n	Via [•]
56125 Pisa	[•]
c.a. DEC	c.a. [•]
PEC: retiambiente@pec.it	PEC : [•]@[•]

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione al Professionista si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 23 (Riservatezza)

23.1 Il Professionista ha l'obbligo di mantenere riservati le notizie, i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto. È inoltre vietato pubblicare articoli e/o foto relativo ai luoghi in cui il Professionista deve svolgere le prestazioni, senza l'esplicito consenso della Committente.

Si precisa che tali di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

23.2 L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

23.3 Il Professionista è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

23.4 In caso di grave inosservanza degli obblighi di riservatezza citati, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto, fermo restando che il Professionista sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente.

23.5 Il Professionista potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Professionista stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Committente.

23.6 Il Professionista si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto in termini di riservatezza dalla normativa vigente sul trattamento dei dati personali Regolamento UE 679/2019, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e ulteriori provvedimenti in materia.

23.8 Gli impegni di cui al presente articolo assunti dal Professionista si estendono anche agli eventuali subappaltatori.

Articolo 24 (Trattamento dei dati personali)

RetiAmbiente S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, anche ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia protezione dei dati personali (di seguito Regolamento o GDPR), informa che per il procedimento di partecipazione alle procedure di gara, di affidamento e di esecuzione dei rapporti contrattuali potranno essere oggetto di trattamento dati personali relativi a titolari, rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori dell'impresa o del professionista partecipante o contraente.

tipologie di dati personali trattati: Potranno essere oggetto di trattamento le seguenti tipologie di dati personali:

- a) Dati anagrafici, identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza, indirizzi, contatti telefonici, fax, email, pec.);
- b) informazioni relative a condanne e reati, nonché l'esistenza di procedimenti penali in corso derivanti dai certificati dei carichi pendenti, per i soggetti individuati dall'art. 94, comma 3, del D.Lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- c) dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e, in particolare, l'assenza di cause di sospensione, decadenza o divieto di cui all'art. 67 e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 dello stesso Decreto o altre cause ostative.
- d) Informazioni specificatamente richieste dalla specifica procedura di selezione e aggiudicazione, quali requisiti professionali, titoli di studio, competenze professionali e altro
- e) Nel caso di professionisti o ditte individuali, informazioni di tipo bancario, economico, fiscale, relativi all'attività e altre informazioni richieste per qualificare il fornitore.

Finalità del trattamento: Il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara o alla selezione, nonché quelli raccolti in fase di verifica delle autocertificazioni prodotte, hanno la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento del servizio e, nel caso di aggiudicazione, il corretto instaurarsi del rapporto contrattuale e la sua successiva esecuzione.

Base giuridica: I trattamenti sono necessari per l'esecuzione dei contratti o di misure precontrattuali, adottate anche su richiesta degli interessati (art. 6 par. 1 lett. b GDPR) e per l'adempimento dei correlati obblighi legali in materia di appalti, affidamenti e contratti pubblici (art. 6 par. 1 lett. c GDPR). I dati relativi alle condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza, così come definiti dall'art. 10 GDPR, sono oggetto di trattamento nei modi previsti dall'art. 2-octies del d.Lgs.196/2003 ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 94 D.Lgs. n. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 36/2023) e al D.P.R. n. 445/2000, nonché delle altre normative applicabili.

Conferimento: Il conferimento dei dati richiesti è necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento può comportare l'esclusione dalla procedura di gara o di affidamento.

Tempi di conservazione: I dati acquisiti saranno trattati fino alla conclusione del procedimento amministrativo di selezione e affidamento e, in caso di affidamento, per tutta la durata del rapporto contrattuale. Esaurite le finalità per cui sono trattati, saranno conservati nel rispetto delle norme vigenti sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Destinatari dei dati personali: I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del titolare. Alcune informazioni potranno esse comunicate, sulla base di quanto stabilito dalle normative vigenti, ad Autorità ed enti pubblici quali Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012), autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa, autorità giudiziaria o polizia giudiziaria nei casi previsti dalla legge, Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici e altri.

Le informazioni potranno inoltre essere trasmesse, nei limiti previsti dalla legge, a concorrenti di gara o ad altri soggetti aventi titolo in base alle normative sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Alcuni dati potranno essere oggetto di pubblicazione sui siti Web del committente in base a quanto previsto dalla norma relative alla pubblicità legale e alla pubblicità ai fini di assicurare la trasparenza dell'attività della Società.

I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi bancari, di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici, studi legali o di consulenza ai quali il Titolare ha conferito specifico mandato e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento e verrà fornito a richiesta dell'interessato scrivendo al seguente indirizzo e-mail: privacy@retiambiente.it.

Diritti dell'interessato: La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, questi ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti; può richiedere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla norma o opporsi in tutto od in parte all'utilizzo dei dati per motivi connessi alla sua situazione particolare, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciutigli dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta a RetiAmbiente S.p.A. o tramite posta elettronica all'indirizzo privacy@retiambiente.it

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati (DPO): Titolare del trattamento è RetiAmbiente S.p.A., con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, 105 56125 Pisa - E-mail: info@retiambiente.it, PEC: retiambiente@pec.it.

Il Responsabile per la protezione dati è contattabile all'indirizzo e-mail dpo@retiambiente.it

Articolo 25 (Clausola codice etico)

25.1 Il Professionista dichiara di:

- ✓ essere a conoscenza del D.Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per Retiambiente;
- ✓ non essere mai stato rinviato a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati;
- ✓ impegnarsi al rispetto del D.Lgs 231/2001;
- ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- ✓ di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- ✓ non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25septies del D. Lgs231/01 a carico della Committente, nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25septies del D.Lgs. 231/01.

25.2 L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la Committente a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 26 (Osservanza di leggi, norme e regolamenti)

26.1 Il Professionista è obbligato, sotto la propria responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Contratto, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi. È altresì obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle autorità che hanno giurisdizione nel luogo ove è eseguita la prestazione.

26.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 36/2023, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e

integrazioni, a tutte le altre vigenti disposizioni di legge comunitaria, statale e regionale e regolamenti vigenti in materia di trasporto e gestione dei rifiuti.

Articolo 27 (Forma e spese contrattuali)

1. Il presente Contratto è stipulato nella forma della scrittura privata.
2. Sono a carico del Professionista eventuali spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. Il Professionista assume a suo carico il pagamento di imposte, tasse e diritti ad essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Committente.
3. La registrazione sarà fatta solo in caso d'uso con spese a carico della richiedente.
4. La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 31 DPR 30/12/1982 n. 955

Articolo 28 (Foro competente)

28.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Professionista e la Committente, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pisa, [•]

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Retiambiente

[•]

[•]

Per il Professionista

[•]

Il Professionista dichiara di aver attentamente esaminato e di accettare tutte le clausole che precedono e, in particolare, di aver esaminato con attenzione e approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2 e 1342 c.c., i seguenti articoli: art. 4 (oggetto), art. 5 (durata), art. 15 (divieto di cessione del contratto), art. 16 (cessione del credito), art. 19 (fatturazioni, pagamenti ed assunzioni dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

Il professionista



[•]

RetiAmbiente S.p.a. Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2 - 56125 Pisa
cap. soc. € 34.006.646 i.v. C.F. - P.IVA e Reg. Imp. di Pisa : 02031380500
PEC: retiambiente@pec.it E-MAIL info@retiambiente.it



ISO 9001:2015
IQ-0224-02
ISO 14001:2015
IE-0224-01
ISO 45001:2018
IS-0224-01

